

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**Doc. IV-quater
n. 4**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE FALCIER)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

STELIO DE CAROLIS

senatore all'epoca dei fatti

procedimento penale già n. 040770/97 R.G.N.R. P.M. 67 presso il Tribunale di Roma ed attualmente pendente nei suoi confronti presso la Corte di Appello di Roma per il reato di cui all'articolo 337 del codice penale (resistenza a un pubblico ufficiale)

Comunicata alla Presidenza il 27 marzo 2002

ONOREVOLI SENATORI. – Il signor Stelio De Carolis, senatore all'epoca dei fatti, con lettera in data 9 dicembre 1999 ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in relazione al procedimento penale già n. 040770/97 R.G.N.R. P.M. 67 presso il Tribunale di Roma ed attualmente pendente nei suoi confronti presso la Corte di Appello di Roma, per il reato di cui all'articolo 337 del codice penale (resistenza a un pubblico ufficiale).

I fatti risalgono al 14 gennaio 1997, giorno in cui l'allora senatore De Carolis fu fermato in una strada di Roma da due vigili urbani, mentre si apprestava a raggiungere il Senato per partecipare ad imminenti votazioni. Gli furono chiesti i documenti, che egli fornì regolarmente e, poiché i vigili lo stavano trattendo a lungo, egli fece presente di essere un senatore e di avere necessità di affrettare le operazioni perché era atteso per votazioni. Il vigile gli rispose lapidariamente che di tale circostanza non gli interessava assolutamente nulla, perché riteneva la sua situazione uguale a quella di tutti gli altri che aveva fermato. Dopo tale affermazione, l'allora senatore De Carolis espresse le sue proteste per quello che riteneva un vero e proprio sequestro della durata di ben 40 minuti. Si è invece aperto a suo carico un procedimento penale nel quale è stato dapprima imputato per i reati di resistenza e di oltraggio a un pubblico ufficiale.

Con missiva del 13 marzo 2000 il Presidente del Senato aveva trasmesso alla Giunta copia della sentenza di condanna, nel frattempo emessa dal Tribunale di Roma il 24 gennaio 2000 nei confronti dell'allora senatore De Carolis, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, inviata dal Presidente

dello stesso Tribunale con lettera in data 3 marzo 2000.

Con nota del 16 marzo 2000 lo stesso senatore De Carolis aveva trasmesso copia dell'atto di interposizione di appello alla Corte di Appello di Roma avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Roma. Da ultimo, con lettera del 1° febbraio 2002, l'interessato stesso ha inviato copia del decreto di citazione per il giudizio di appello con invito a comparire all'udienza del 27 marzo 2002.

Nella scorsa legislatura la Giunta ha iniziato l'esame della richiesta, senza concluderlo, nelle sedute del 1° febbraio, del 3 febbraio, del 2 marzo e del 16 marzo 2000.

* * *

Nella XIV legislatura tale richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nei riguardi del signor De Carolis, senatore all'epoca dei fatti, è stata mantenuta all'ordine del giorno e poi nuovamente deferita all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato (v. le sedute del Senato del 30 maggio e del 27 giugno 2001).

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 19 febbraio 2002, nel corso della quale è stato ascoltato il signor De Carolis, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Nel corso dell'audizione presso la Giunta, il signor De Carolis, in particolare, ha confermato che in quell'occasione si stava recando a Palazzo Madama per partecipare a delle votazioni e che gli fu impedito di raggiungere tempestivamente la sede istituzionale, essendo stato fermato per circa quaranta minuti, tant'è che non ha potuto parte-

cipare alle prime votazioni avvenute il 14 gennaio 1997.

* * *

La Giunta ha deliberato, a dire il vero a stretta maggioranza, di proporre all'Assemblea di dichiarare che i fatti esaminati siano coperti dalla prerogativa di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione. La difficoltà di una decisione è testimoniata dalla stessa circostanza per cui il Presidente della Giunta, nella seduta del 19 febbraio 2002, nel porre in votazione la questione ha dovuto accertare l'esatta corrispondenza tra le intenzioni di voto dei singoli senatori ed i conseguenti esiti procedurali, in particolare richiamando l'attenzione sulla differenza, quanto agli effetti, tra astensione e mancata partecipazione al voto.

Il relatore sente il dovere di richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulla specificità e sulla novità della fattispecie sottesa alla richiesta *de qua*.

In particolare, la novità è rappresentata dal fatto che la tutela prevista dal primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, in questo caso, si salderebbe con quella garantita dal successivo secondo comma, in base al quale nessun membro del Parlamento può essere «altrimenti privato della libertà personale», tanto più quando tali restrizioni incidono direttamente e concretamente sul libero svolgimento del mandato parlamentare (valore a sua volta tutelato dall'articolo 67 della Costituzione).

Pertanto, le opinioni espresse dall'allora senatore De Carolis erano teleologicamente dirette a consentire l'espletamento del man-

dato parlamentare e si sono quindi collocate in un contesto, per così dire, prodromico all'esercizio delle stesse funzioni tipiche parlamentari all'interno della sede istituzionale.

In questo contesto può ritenersi non punibile il comportamento dell'*ex* senatore, che non solo ha espresso determinate opinioni quale parlamentare in carica, ma tali opinioni erano finalizzate all'esercizio del dovere di espletare il mandato senatoriale. Nel corso del dibattito in Giunta si è sottolineato il collegamento «quasi fisico» tra i comportamenti addebitati e la stessa possibilità di esercitare atti tipici del mandato.

Per completezza di esposizione il relatore fa presente che in data 14 gennaio 1997 non risulta essersi svolta una seduta dell'Assemblea del Senato, anche se resta il fatto che nel caso di specie il comportamento è stato tenuto al fine di raggiungere fisicamente la sede istituzionale di svolgimento del mandato.

Non possono quindi non considerarsi non punibili le opinioni espresse da un parlamentare, in occasione delle attività prodromiche all'esercizio delle sue funzioni, nel caso di specie al fine di raggiungere fisicamente la sede istituzionale di svolgimento del mandato.

* * *

Per tali motivi la Giunta propone, a maggioranza, di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento ricade nella prerogativa di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

FALCIER, *relatore*

